

Comune di Anela



Comune di Anela Provincia di Sassari

Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO **(con i poteri del Consiglio Comunale)**

N° 43 Del 27/07/2016	OGGETTO:
-----------------------------------	-----------------

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **13,30** nella sede municipale, il Commissario Straordinario Dr. Giovanni Maria Retanda procede a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale **Dr.ssa Nicolina Bonu**.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 64 del 03/06/2015, con il quale il Dott. Giovanni Maria Retanda è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Anela a decorrere dal 1° giugno 2015 e fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

CONSIDERATO che al Commissario straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO, altresì, il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 23/06/2011, n°118, come modificato dal D.Lgs. 10/08/2014, n°126;

VISTI, in particolare, gli artt. 193 e 194 del T.U. n°267/2000:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*
2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del*

permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

VISTO l'art. 41 comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che testualmente recita:

«Art. 41 (Finanza degli enti territoriali)

.... omissis

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»;

DATO ATTO che in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di salvaguardia degli equilibri di bilancio, è stata accertata l'esistenza di debiti fuori bilancio, derivati dalla sentenza della Corte Suprema di Cassazione Sez. Prima Civile n°13426/16, pervenuta all'Ente con prot. 1349 del 01/07/2016, nel limite dell'indennità di occupazione legittima di un terreno di proprietà dei Sigg. Soro e più, in base a procedura espropriativa, nell'importo complessivo di €. 6.149,53, da sommarsi agli interessi decorrenti sulla citata somma a partire dal 5 Luglio 1991 oltre spese legali, ancora non quantificabili con certezza, per cui si rimanda a successive deliberazioni l'adozione delle misure necessarie a coprire l'intera somma;

ACCERTATO che il debito fuori bilancio, come sopra rilevato, rientra nelle fattispecie della norma sopra riportata;

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione il revisore dei conti ha espresso parere favorevole;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante " *Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.*" e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del citato D.Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

- 1) Di prendere atto che è stata accertata l'esistenza del debito fuori bilancio nell'importo complessivo di €.6.149,53, da sommarsi agli interessi decorrenti sulla citata somma a partire dal 5 Luglio 1991 oltre alle spese legali, ricompreso nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) di riconoscere, conseguentemente, la legittimità del debito come identificato al precedente punto 1);
- 3) di rinviare a successiva e separata deliberazione, da adottarsi nei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 193, commi 2 e 3, e 194, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il provvedimento di ripiano dei debiti di cui sopra;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dr. Giovanni Maria Retanda

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Nicolina Bonu

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL

Data 25/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Sebastiano Soro

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUEL

Data 25/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dr. Sebastiano Soro

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Data __/__/2016

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267, il giorno __/__/2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell'art. 134, comma 4°).

Data

Il Segretario Comunale

1. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Data _____

Il Segretario Comunale
